

**QUESITO POSTO DA ROBUR SPA (inviata in data 19 maggio 2008):**

Esistono sul mercato generatori di calore a condensazione ad aria (generatori d'aria calda a condensazione) e ad acqua (caldaie a condensazione). Nel primo caso, la terminologia impiegata dal testo normativo, "generatori di calore" e "caldaie", apre sul piano formale qualche incertezza, in quanto un generatore d'aria calda può essere certamente ascritto ai primi, non altrettanto precisamente alle ultime. Se però dal piano formale si passa a quello sostanziale, ovvero all'interpretazione dello spirito della norma e degli intendimenti del legislatore, a nostro avviso cade qualsiasi tipo di riserva.

L'incentivazione ha infatti l'implicito e condivisibile scopo di sostenere i cittadini nell'affrontare il maggior costo derivante dalle esecuzioni inossidabili degli apparecchi, perchè la collettività possa beneficiare dei vantaggi energetico-ambientali che ne derivano.

Domanda:

ai fini della richiesta di sgravio fiscale ai sensi della Finanziaria 2008, alla luce delle considerazioni svolte sussistono i presupposti per una assimilazione immediata dei generatori d'aria calda a condensazione alle caldaie a condensazione?

**RISPOSTA DA PARTE DI ENEA /ACS - GdL Finanziarie per l'efficienza energetica (inviata a Robur in data 5 giugno 2008)**

La risposta è affermativa purché il tecnico asseveratore abbia cura di motivare nella sua relazione l'equivalenza della caldaia a condensazione al generatore di aria calda a condensazione ai fini del risparmio energetico.

**coscienza ecologica** caring for the environment